

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Massimiliano Ay
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 26 luglio 2016 n. 123.16 Diffusione nel nostro Paese della confraternita islamista di Fethullah Gülen

Signor deputato,

prima di entrare nel merito delle sue domande, è doverosa una breve premessa di carattere generale.

Va evidenziato che lo scrivente Consiglio di Stato non intende esprimere alcun giudizio di valore in merito al movimento Gülen, ritenuto che tale compito non gli compete. Va comunque ricordato che la Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) garantisce la libertà di credo e di coscienza (art. 15), la libertà d'opinione e d'informazione (art. 16), la libertà dei media (art. 17), la libertà di riunione (art. 22), la libertà di associazione (art. 23) e la libertà economica (art. 27). In virtù di tali garanzie fondamentali ogni movimento, rispettivamente corrente di pensiero o individuo, hanno quindi il diritto di agire e organizzarsi come più conviene loro, fintantoché non infrangono delle norme legali.

Dopo questa importante considerazione con la presente rispondiamo alle domande da lei poste nella summenzionata interrogazione come segue.

1. La presenza di tale confraternita nel nostro Paese è da ritenersi preoccupante per la sicurezza o la pace confessionale?

Allo stato attuale, il movimento legato alla figura di Fethullah Gülen non appare essere preoccupante dal profilo della sicurezza o della pace confessionale.

Il Centro intercantonale d'informazione sulle credenze religiose ci ha confermato di non avere notizie al momento di particolari problemi o derive presso il citato movimento.

2. Si è a conoscenza di istituti scolastici o altre istituzioni culturali, imprenditoriali o religiose legate a tale confraternita presenti sul territorio del Canton Ticino?

No, al momento sul nostro territorio non figurano esservi presenze ufficiali di questo movimento.

3. Ci si intende coordinare con la competente autorità federale affinché l'attività di tale confraternita sia monitorata ai sensi della legge?

In applicazione delle normative vigenti in materia, segnatamente della Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna del 21 marzo 1997 (LMSI; RS 120) e della


Legge federale sul servizio informazioni civile del 3 ottobre 2008 (LSIC; RS 121), la Polizia cantonale, nelle proprie attività volte ad assicurare la sicurezza del Cantone Ticino, già da sempre opera di concerto con tutte le autorità federali alle quali è stato assegnato questo compito. È inoltre bene rilevare che essa coopera anche con autorità estere e di altri Cantoni secondo i termini prescritti dalle leggi e dalle convenzioni internazionali vigenti in tale ambito, laddove le circostanze lo richiedono.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 2 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch)